



La gravidanza

La tutela della madre lavoratrice

L'astensione obbligatoria e l'astensione facoltativa

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio e ha la durata di cinque mesi: due mesi prima della data presunta del parto e i tre successivi. Tuttavia, in assenza di controindicazioni, si può chiedere di lavorare fino a un mese prima della data del parto e di estendere il periodo di assenza dal lavoro fino a quattro mesi dopo il parto (flessibilità). Il congedo di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti con un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo.

L'astensione obbligatoria dal lavoro può essere seguita dal congedo parentale da utilizzare entro l'8° anno di vita del bambino. Il congedo può essere continuativo o frazionato e ripartito tra madre e padre.

L'astensione anticipata

Nella maggioranza dei casi la gravidanza non è un impedimento alla prosecuzione del lavoro ma per attività pericolose, faticose e insalubri, la salute della gravida viene tutelata. Infatti, nel caso in cui l'occupazione comporti un rischio lavorativo e non sia possibile uno spostamento ad altre mansioni, è prevista l'astensione anticipata, anche per i casi di gravi complicanze o di preesistenti malattie che possano aggravarsi nel corso della gravidanza (gravidanza a rischio). In questa situazione la lavoratrice presenta il certificato di gravidanza a rischio, redatto da uno specialista ginecologo, all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova che emetterà un provvedimento che permette l'astensione immediata sino al 3° mese compiuto di vita del bambino.